

Statuto della
Fondazione Casa Protetta "G. B. Plattis" – Ente del Terzo Settore

TITOLO I - ORIGINI - SCOPI – PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

ART. 1 – ORIGINI

1. La Fondazione Casa Protetta "G. B. Plattis" – Ente del Terzo Settore, abbreviato in Fondazione "Casa Protetta "G.B.Plattis" – E.T.S., con sede in Cento (Ferrara) – Via Vicini n. 5, eretta in Ente Morale con R.D. 3 agosto 1908, trae la sua origine da un'iniziativa della Società Operaia Maschile, della Società dei Reduci delle Patrie Battaglie e dell'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento, che si unirono allo scopo di aprire un "ricovero per vecchi ed impotenti al lavoro che incominciò a funzionare il 1° gennaio 1901 e venne intitolato al Re Umberto I.

2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e non ha finalità di lucro. Esso è retto e disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 2 – SCOPI

1. La Fondazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui alla lettera c) dell'art. 5 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", ovvero prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni, concorrendo alla tutela della salute e del benessere psico – fisico della persona e del nucleo familiare nel suo complesso, anche tramite il coinvolgimento della collettività in iniziative di volontariato e cittadinanza attiva.

2. Hanno titolo di preferenza nella fruizione dei servizi principalmente le persone che versino in condizione di disagio bio - psico - fisico, sociale o familiare (ad esempio anziani con decadimento cognitivo, morbo di Alzheimer ecc.)

3. Per il migliore raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può convenzionarsi con enti pubblici, Comuni e Aziende Sanitarie del territorio, o soggetti privati non aventi scopo di lucro, per la gestione di uno o più servizi; inoltre, la Fondazione può partecipare a percorsi di co-programmazione e co-progettazione, rendendosi parte attiva nel confronto e nella proposizione di azioni funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionalmente promosse.

4. L'Ente potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto ad esse, e nei limiti di Legge. La

Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi sempre nei limiti delle Linee Guida ministeriali e della legislazione tempo per tempo vigente. L'autorizzazione allo svolgimento e la determinazione di tali attività sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - MODALITÀ DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

1. Il fine istituzionale viene perseguito attraverso l'istituzione di servizi residenziali e semiresidenziali aventi natura socio-assistenziale integrata da assistenza sanitaria di base.
2. L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale. Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate all'attività dell'Ente, può essere istituito un Comitato consultivo la cui composizione, compiti e modalità di funzionamento sono definiti nel regolamento interno.
3. All'interno dei servizi sociosanitari residenziali è garantita l'assistenza religiosa mediante accordi con l'Autorità competente.
4. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

ART. 4 – MODALITÀ D'AMMISSIONE

1. Le modalità d'ammissione e di funzionamento dei servizi sono stabilite nella Carta dei Servizi e nel Codice Etico, secondo il fondamentale principio dell'uguaglianza di trattamento.

ART. 5 – PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla propria dotazione patrimoniale iniziale, nonché dagli apporti ed accrescimenti derivanti:
 - dalle rendite del patrimonio;
 - da eventuali contributi di Comuni od altri Enti Pubblici Territoriali e non territoriali;
 - da lasciti, donazioni ed oblazioni di privati ed Enti;
 - da contributi di Benefattori e Sostenitori;
 - da eventuali avanzi di gestione;
 - dai proventi di eventuali altre attività di finanziamento, secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente e indirettamente al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. L'Ente provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del proprio patrimonio.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6 – ORGANI

1. Sono organi dell'Ente: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. II Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre nominati dai componenti in carica entro un mese prima della propria scadenza, uno dal Comune di Cento e uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
2. I Consiglieri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica. Un mese prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio di esercizio, il Presidente trasmette al Comune di Cento e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento formale richiesta di provvedere alle rispettive designazioni.
3. Nella sua prima seduta, il nuovo Consiglio elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.
4. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.
5. I Consiglieri che, senza un giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che, per i Consiglieri nominati dal Comune di Cento o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ne dà immediata comunicazione all'Ente che ha proceduto alla nomina affinché possa provvedere alla sua immediata surrogazione.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, per le attività da loro svolte non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.
8. Non possono essere nominati Consiglieri, e se nominati decadono, coloro che intrattengono rapporti diretti od indiretti con la Fondazione (a mero titolo esemplificativo dipendenti, fornitori, consulenti, ecc.).

ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. II Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.
2. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria e per la gestione del patrimonio.

3. In particolare, il Consiglio, adempie le seguenti funzioni:

- 1) redige, conformemente a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, il bilancio preventivo, il Bilancio di Esercizio, il Bilancio Sociale, (nei casi in cui è richiesto dalla Legge o il Consiglio lo ritenga opportuno) e gli altri documenti eventualmente richiesti o previsti dalle Leggi tempo per tempo vigenti;
- 2) delibera i regolamenti interni;
- 3) delibera l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi dei Sostenitori e Benefattori;
- 4) delibera sulle modificazioni statutarie,
- 5) delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima nomina occorrente per il suo rinnovo.

2. Nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

3. Le sedute del consiglio hanno luogo per iniziativa del Presidente o per iniziativa motivata di almeno due componenti del Consiglio stesso.

4. Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, che deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, o via email, qualora si abbia la certezza che i Consiglieri l'abbiano ricevuta, oppure tramite consegna al domicilio dei Consiglieri; in caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente quando risulti totalitario.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, od in sua assenza dal Vice-Presidente o, in mancanza anche del Vice-Presidente, dal Consigliere all'uopo designato dai presenti; su indicazione dei presenti viene nominato un Segretario verbalizzatore che può essere uno dei Consiglieri presenti, il Direttore o altro soggetto scelto su indicazione dei Consiglieri presenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 14).

6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno tre

Consiglieri; il numero legale deve perdurare e, qualora venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ordina la menzione di tale circostanza nel verbale.

8. Per la validità della seduta non è computato chi, avendo un personale interesse sull'oggetto in discussione, non può prendere parte alla deliberazione.

9. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente, salvo il caso in cui l'argomento all'Ordine del Giorno riguardi il Direttore medesimo.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea; possono essere tenute anche in video o tele conferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

11. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare; i soggetti intervenuti in nessun caso avranno diritto di voto.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri intervenuti, tranne quelle riguardanti le proposte di modificazioni statutarie, e quelle riguardanti l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, per le quali si richiede il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

2. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando uno o più dei Consiglieri lo richiedano.

3. Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

ART. 11 – PRESIDENTE

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute;

c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;

d) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza lo richieda, riferendone al Consiglio nell'adunanza successiva, per la ratifica;

e) per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone con provvedimento motivato per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 o facoltativamente negli altri casi. E' organo monocratico, ed è composto da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro, salvo che il Consiglio di Amministrazione non opti per la nomina di un Collegio di Revisori, o ciò sia richiesto inderogabilmente dalla Legge.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità istituzionali dell'Ente;
- esamina i bilanci ed i rendiconti gestionali, e compie almeno trimestralmente tutte le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione dell'Ente;
- attesta che lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, la Relazione di Missione ed il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo in vigore; il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'organo di controllo esegue anche la revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, se ciò sia consentito dalla legge.

5. Qualora sia necessario nominare, o sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, un organo di controllo collegiale, tale Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, ed ha le stesse funzioni, doveri e poteri di cui sopra. In caso di cessazione di un Revisore effettivo esso è sostituito dal Revisore supplente più anziano di età e resta in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Collegio.
6. L'organo di controllo, comunque formato e composto, è nominato per la durata di un triennio ed il suo od i suoi membri possono essere riconfermati. Il compenso è determinato all'atto della nomina.

ART. 13-BENEFACTORI E SOSTENITORI

1. La qualifica di benefattore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione a quanti – persone fisiche e/o giuridiche – abbiano garantito alla Fondazione un apporto particolarmente rilevante in termini di elargizioni, sovvenzioni o donazioni o che abbiano a diverso titolo, anche mediante lo svolgimento di azioni di volontariato, contribuito al miglior perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta dell'albo permanente dei benefattori e la tenuta dell'elenco annuale dei sostenitori.
3. La qualifica di sostenitore è attribuita dal Consiglio di Amministrazione a quanti – persone fisiche e/o giuridiche – abbiano garantito alla Fondazione un apporto in termini di elargizioni, sovvenzioni o donazioni pari o superiore a quello annualmente deliberato per conferire la qualifica annuale di sostenitore della Fondazione.
4. Qualora la qualifica di sostenitore o benefattore sia attribuita ad un Ente, ancorchè privo di personalità giuridica, tale Ente è rappresentato, nei confronti della Fondazione, dal proprio legale rappresentante o da persona da lui designata.
5. I sostenitori e benefattori vengono ordinariamente informati, tramite incontri, newsletter o altri strumenti idonei stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulle attività della Fondazione e su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile porre alla loro attenzione.

TITOLO III - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14 – VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore o da altro soggetto appositamente invitato e designato a fungere da Segretario dal Consiglio stesso, e trascritti in ordine cronologico sul Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – ESERCIZIO, BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Ente non ha scopo di lucro: il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale di cui al presente statuto.
2. E' pertanto assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate, anche ad aderenti e benemeriti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
4. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio, o 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo.
5. Nello stesso termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale quando previsto dalla Legge o quando se ne ravvisi l'opportunità.

ART. 16 – PAGAMENTI

1. I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e del Direttore.

TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio risultante dovrà essere devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 ad altro Ente del Terzo Settore, operante in settore analogo a quello in cui opera la Fondazione ed avente Sede in Cento o nei Comuni limitrofi, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.Lgs.e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. In caso di scioglimento, la decisione del Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento, delibera anche sulla devoluzione del patrimonio, nel rispetto di quanto indicato al primo comma del presente articolo.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle in avvenire che saranno emanate in

materia, nonché le disposizioni del Codice Civile regolanti le Fondazioni

